

GIULIANO PISAPIA. « A conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del collegio giudicante composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia »

Mi sembra che il richiamo delle parole della Corte costituzionale a me fanno dire che questo testo ha, o comunque pone, profonde perplessità di carattere costituzionale e quindi chiedo che non si proceda all'esame per violazione dell'articolo 31 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, sarò molto breve perché non sono una giurista, ma sono una persona che nella scorsa legislatura ha presieduto la Commissione parlamentare per l'infanzia e quindi si occupa dell'argomento della tutela dei minori con tutta l'anima e tutto il cuore da molti anni.

Vi sono molti elementi costituzionali che, nell'indifferenza più o meno generale, sono stati riportati qui da esimi giuristi e colleghi di vari gruppi politici. Nel momento in cui rappresento molte componenti del gruppo misto, l'Udeur-Popolari Per l'Europa, naturalmente, che è il gruppo di mia appartenenza, ma anche il Misto-Comunisti italiani, il Misto-Verdi-l'Ulivo e il Misto-Minoranze linguistiche, voglio ricordare a tutti i colleghi qui presenti, oltre al rispetto della Costituzione, il solenne impegno, che l'Italia ha preso nel 1989 firmando la Convenzione per i diritti del fanciullo di New York e facendola diventare nel 1991 legge dello Stato, di legiferare a favore e nel superiore interesse dei minori e soprattutto di modificare e riformare la propria legislazione nell'ottica del superiore interesse del minore.

Ora, io chiedo alle vostre intelligenze e al vostro cuore come si possa prevedere l'eliminazione del tribunale dei minori,

che è un luogo ove professionisti insigni, aiutati da validi coadiutori, quali i giudici onorari, per anni e anni, per decenni, hanno potuto affinare ed approfondire le conoscenze utili per mantenere il minore e gli interessi del minore al centro della loro professionalità, in sostanza come possano essere aboliti con un colpo di spugna, prevedendo, sì, qualcosa di condivisibile e sicuramente di roboante come le sezioni specializzate per la famiglia ed i minori — noi lo sappiamo bene —, che sarà una porta spalancata per i giudici ordinari, i quali non avranno le competenze del tribunale dei minori.

È una porta spalancata; infatti, in questo provvedimento si prevedono corsi di aggiornamento, forme di legittimazione di questa ignoranza (lo dico tra virgolette) e mi riferisco a discipline, veramente difficili, come la psicologia minorile, la sociologia applicata ai minori ed a tutto ciò che il mondo moderno ha prodotto rispetto ai diritti minorili che, solo da un secolo (o meglio meno di un secolo fa), hanno trovato patria nel mondo civile e, solo da qualche decennio, patria legittimata da leggi dello Stato a livello internazionale.

Se abbiamo a cuore l'obiettivo di tutelare il superiore interesse dei minori, non possiamo votare questa normativa. Potrei, a tale proposito, portare varie argomentazioni di tipo costituzionale, ma sono chiaramente un di più, o meglio, una premessa molto forte ad un qualcosa che, a mio avviso, è ancora più forte, perché l'adesione ad un trattato internazionale così importante coinvolge l'Italia, anche in rapporto a tutti gli altri paesi.

Credo, pertanto, che la suddetta questione pregiudiziale di incostituzionalità debba essere valutata con grande attenzione, anche perché — vorrei ricordarlo in modo molto semplice —, soltanto qualche giorno fa la Corte costituzionale ha ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di

biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché dall'apporto di altri operatori, che ne preparano o fiancheggiano l'attività, e di specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile. Vorrei aprire una parentesi, sollevando brevemente un'altra questione...

PRESIDENTE. In verità, dovrebbe chiudere la parentesi, nel senso buono del termine.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. La chiudo, signor Presidente, lasciandola alla coscienza di tutti. La Corte costituzionale ha previsto un uomo e una donna. In passato, era previsto solo un uomo quale giudice non togato; successivamente, furono previste due persone per dotare questo delicatissimo strumento di una visione diversa e più materna, lo dico fra virgolette, in rapporto all'applicazione della giustizia ai minori.

Concludo, facendomi portavoce dei milioni di bambini di questo paese e chiedendo la votazione segreta di tutte le proposte emendative presentate, a cominciare dalla suddetta questione pregiudiziale di incostituzionalità, proprio perché vi è una volontà molto forte di tutela di indirizzi individuali, di persone, cioè i bambini, che non possono essere rappresentati in questa sede in quanto minori, ma che mi sento nel diritto dover di rappresentare, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mazzuca Poggiolini, i bambini si recano in quest'aula una volta all'anno e lei li rappresenta degnamente.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, colleghi, siamo in fase di esame delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento in esame e,

quindi, non ancora nel merito del provvedimento. Ho ascoltato con attenzione le questioni che sono state poste (sono state poste con argomenti degni di ascolto e di attenzione), ma le dobbiamo ritenere non fondate.

Infatti, la prima osservazione è stata quella secondo cui si lederebbe l'articolo 31 della Costituzione perché è riconosciuta dalla Carta fondamentale l'esigenza di tutelare la famiglia e i minori, con gli opportuni istituti, anche di carattere giudiziario. Ebbene: siamo d'accordo con questo principio, ma la Carta costituzionale non stabilisce con quali strumenti si debba raggiungere esattamente questo fine. Il legislatore potrebbe scegliere un tribunale della famiglia e dei minori, ovvero sezioni specializzate presso i tribunali o altro strumento. Tutto questo, purché sia rispettato il fine, non violerebbe lo spirito e la norma del dettato costituzionale.

La seconda osservazione che viene avanzata è quella relativa alla specializzazione. Ebbene, il testo di legge prevede la specializzazione e criteri di selezione dei magistrati a questo fine. Anche a questo riguardo, è legittimo il dissenso e la disparità di vedute su come si debba meglio raggiungere il fine della specializzazione, ma non è stabilito in nessuna carta costituzionale, compresa la nostra, attraverso quali strumenti organici debba essere perseguito questo fine. Ben potrebbe esserlo attraverso l'innesto di esperti esterni, come ad esempio avviene con le sezioni specializzate agrarie od altre ancora o ben può essere perseguita anche attraverso magistrati selezionati specializzati a questo specifico fine.

Infine, da questo punto di vista (la non esclusività delle competenze), se è naturalmente privilegiabile che un magistrato specializzato sia intento prevalentemente alla trattazione di questi affari, da nessuna parte tuttavia è scritto, né lo dice la Corte costituzionale né la Carta costituzionale lo impone, che debbano con assoluta esclusività occuparsi di queste materie.

Ben può esistere un magistrato che è specializzato, ad esempio, nella materia commerciale o in altre materie, ma che si

occupa anche di altri affari. Il principio costituzionale oggettivamente non è leso.

Infine, vi è la questione delle differenze territoriali. Voi avreste perfettamente ragione di sostenere l'incostituzionalità del provvedimento, ed io stesso adombra in sede di Commissione il rischio di incostituzionalità, se si prevedesse che presso talune sedi giudiziarie circondariali di tribunali si trattano degli affari ed è prevista l'esistenza di sezioni specializzate, mentre presso altri tribunali, che hanno pari dignità gerarchica, non fossero invece presenti magistrati ad adempiere a tutte le funzioni, sia monocratiche sia collegiali, che ineriscono alla specialità di questa sezione. Siccome tuttavia è stato previsto, con faticosa opera di mediazione, e ben lo sa il Governo, che contestualmente — vi è anche un mio ordine del giorno, sottoscritto insieme ai colleghi, che ribadisce questo principio —, sia istituita la sezione laddove si creano le condizioni per farlo, e siano comunque contestualmente rese operative presso le sedi dove non sono formalmente istituite, non è violato da questo punto di vista il principio costituzionale. Ove si ledesse questa norma, riconosco che vi sarebbe incostituzionalità ed io sarei al vostro fianco nel sostenerla.

Così non è, e quindi, salvo il giudizio nel merito che ci riserviamo tra pochi minuti di esprimere su tutti gli aspetti della proposta di legge, le questioni di pregiudizialità costituzionale sono oggettivamente infondate. Quindi, chiedo che siano respinte con le motivazioni che ho reso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sostenere la fondatezza della questione pregiudiziale di costituzionalità di questo provvedimento occorre davvero parlare molto e alla fine non si convince nemmeno chi per la prima volta legge la norma costituzionale richiamata, il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione. Per sostenere, invece, *a contrario* l'infondatezza della questione

medesima basta semplicemente fare due brevissime osservazioni.

La prima attiene alla soppressione dei tribunali per i minori, la qual cosa farebbe individuare una violazione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, per cui aboliremmo lo strumento così definito dalle sentenze della Cassazione, — e tra queste ricordo la n. 222 del 1983 — e richiamato anche dagli estensori della questione pregiudiziale; così elimineremo questo strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù.

Ma ciò potrebbe essere vero se noi, dopo aver abolito il tribunale per i minorenni, non avessimo istituito un ufficio giudiziario ancor più completo, che tratta la materia dei minori in maniera più sistematica ed organica (e sul punto si pensi alla atomizzazione attuale del sistema di norme e di procedimenti che interessano i minori). Anzi, talune sentenze della Corte costituzionale trovano attuazione proprio nel disegno di legge oggi all'esame di questa Camera, perché questo è un provvedimento che mira a tutelare in maniera più puntuale la posizione dei minori e degli adolescenti.

Mi rivolgo alla collega che ha fatto riferimento alla Convenzione di New York del 1989. Si è detto che gli Stati che aderivano a tale convenzione dovessero adeguare la propria normativa in tema di minori. Ebbene, è quello che in questo momento, questo pomeriggio, in quest'aula, si sta facendo!

L'altro rilievo, per la verità, meriterebbe una maggiore attenzione perché è sorretto, a mio avviso, da una più puntuale fondatezza e cioè il particolare che verrebbe meno dagli organi collegiali giudicanti la figura del giudice esperto — psicologo, sociologo e via dicendo — sicché verrebbe meno, come giustamente si dice nella stessa premessa della questione pregiudiziale, la necessità di affidare il minore a saperi, oltre che giuridici, anche di migliore e diversa esperienza e di diverse discipline.

Ma su questo punto debbo rilevare che, probabilmente, chi ha parlato prima di me, non ha avuto la bontà di seguire i

lavori in Commissione di questo provvedimento perché, se avesse avuto questa diligenza, avrebbe saputo che con un emendamento della relatrice e, quindi, della Commissione è stata reintrodotta la figura del giudice onorario anche nei procedimenti civili. Mi riferisco all'emendamento 30.5 della Commissione, che introduce la figura del giudice onorario nell'organo collegiale giudicante in tutti quei procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile. Quindi, questa seconda questione è svilita totalmente dall'emendamento della relatrice (cioè della Commissione).

Esaminati questi due punti, la questione è priva di fondamento...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, io la ascolto sempre molto volentieri, ma ha superato...

CIRO FALANGA. Ho concluso, signor Presidente, perché, sviliti questi due motivi, non vi sono altre ragioni che possano far sostenere l'incostituzionalità del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Falanga.

Onorevoli colleghi, è stata avanzata richiesta di voto segreto sulle questioni pregiudiziali presentate sul provvedimento in esame. Ricordo in proposito che il voto sulle questioni pregiudiziali deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale del disegno di legge (pregiudizio e merito).

In questo senso, richiamo i pareri della Giunta per il regolamento del 31 luglio 1990 e del 30 settembre 1997 e la prassi applicativa costante, compresa quella del 25 settembre 2002, del 30 ottobre 2002 e del 13 marzo 2003.

Il presupposto per ritenere ammissibile lo scrutinio segreto sulla votazione finale del provvedimento è costituito dal fatto che il progetto di legge verta prevalentemente su una delle materie citate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento.

Occorre, inoltre, stabilire, secondo gli indirizzi indicati nella riunione della

Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, se il provvedimento introduca « una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente » che alteri le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali.

Al riguardo, la Presidenza osserva che il disegno di legge reca una delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio.

Il provvedimento reca una disciplina fortemente innovativa in materia di individuazione degli organi giudiziari competenti della cognizione su tutte le tematiche inerenti la famiglia e i minori. Tale disciplina incide in modo significativo sui diritti di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di famiglia e minori, richiamati dall'articolo 49 del regolamento.

A conferma di tale incidenza su questi aspetti regolamentari e costituzionali, osservo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, rientra tra gli istituti volti alla protezione della gioventù, cui rinvia l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 222 del 1983; nello stesso senso sono le sentenze n. 25 del 1965; nn. 16 e 17 del 1981; n. 206 del 1987; n. 78 del 1989 e n. 143 del 1996).

Per quanto concerne i precedenti parlamentari, ricordo che, nel corso della XIII legislatura, è stata valutata rientrando nelle materie sottoponibili a voto segreto, ai fini dell'esclusione del contingentamento nel primo calendario, la proposta di legge in materia di adozione e affidamento dei minori (calendario febbraio 2001). Ricordo inoltre che recentemente il voto segreto è stato ammesso sulle norme in materia di tutela dei minori, contenute nel progetto di legge sul riassetto radiotelevisivo (vedi sedute del 1° aprile e del 1° ottobre 2003).

Quanto al giudizio di prevalenza, la Presidenza ritiene che, conformemente a

numerosi precedenti (ad esempio, la legge Mammì 19 luglio 1990, la legge Cirami 25 luglio 2002), esso vada effettuato sulla base della prevalente finalità del provvedimento, che è delineata in particolare nelle norme di cui all'articolo 1 e 2.

In base a questo giudizio — la cui elaborazione è molto lunga ma non è frutto della mia fantasia — il voto segreto è da considerarsi ammissibile.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (ed io ne ho piacere).

ELIO VITO. Il piacere è tutto mio, Presidente.

Signor Presidente, non per contestare la sua dichiarazione, ma, in questa legislatura, la prassi sui voti segreti, a mio avviso, si è pericolosamente allargata.

Sarebbe ora che, così come, questa mattina, abbiamo svolto una franca discussione sui rapporti tra politica e giustizia, svolgessimo, in quest'aula, anche una franca discussione su cosa sia la trasparenza delle deliberazioni parlamentari e sulla necessità di garantire sempre, nel rispetto del mandato che liberamente ci hanno dato gli elettori, la trasparenza sulle nostre decisioni, fatte salve le questioni di coscienza. Non volevo porre tale questione di carattere generale (avremo modo di tornarvi) né volevo porre altre questioni.

Dico subito di riconoscere che, in base ai precedenti ed ai richiami regolamentari da lei citati, vi sono, in questo disegno di legge, materie sottoponibili a votazione segreta. Non sono d'accordo sulla prevalenza di tali questioni su tutta la materia del disegno di legge perché, a mio avviso, esse sono limitate ai primi due articoli. Inoltre, come noto, non sono neanche d'accordo sul salto logico, realizzato in via interpretativa in questa legislatura, in base al quale il voto sulla pregiudiziale di costituzionalità — che non ha, in senso stretto, alcuna attinenza con i principi di libertà richiamati — viene sottoposto a votazione segreta in quanto le conseguenze

dell'accoglimento o meno della pregiudiziale sono identiche alle conseguenze dell'accoglimento o meno della proposta di legge nella sua interezza. Questo è un salto logico che, a mio giudizio, non è contemplato nel nostro regolamento.

Ad ogni buon conto, intervengo, signor Presidente, per richiamare la sua attenzione su quanto ebbe a dire il Presidente Casini in una riunione della Giunta per il regolamento del febbraio 2002 (se non sbaglio). Il Presidente Casini, nel momento in cui andava ad aprirsi, in questa legislatura, una prassi molto ampia di votazione a scrutinio segreto, fece, a mio giudizio, un giusto richiamo ad un vincolo espressamente stabilito dal nostro regolamento, a tenore del quale non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le leggi finanziarie, i provvedimenti collegati e — così prescrive espressamente l'articolo 49, comma 1-*bis* — su « tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie ».

Il Presidente Casini — quindi, non è una mia tesi —, in quella sede, in sede di Giunta per il regolamento, pose la questione (a mio giudizio, correttamente, se si ha riguardo ai lavori di questa Camera in occasione dell'introduzione della modifica in tema di votazioni a scrutinio segreto) che la dizione « deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie » dovesse intendersi riferita alle votazioni finali e — aggiungo io, sulla base della prassi che è stata introdotta — a quelle su questioni pregiudiziali relative a provvedimenti che recano, al loro interno, un onere finanziario: votando, nella sua interezza, un provvedimento che reca un onere finanziario, quella è, comunque, una deliberazione con conseguenze finanziarie.

Per farla breve, signor Presidente, quando entreremo in sessione di bilancio, questo provvedimento, comportando oneri e conseguenze finanziarie, dovrà essere tolto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Noi confidiamo, ministro Castelli, di riuscire ad esaminarlo prima di cominciare l'esame del disegno di legge finanziaria, ma, se si arrivasse a quel momento, il provvedimento dovrà subire questo ta-

glio. Allora, io dico: se questo è un provvedimento che ha conseguenze finanziarie, le ha da ogni punto di vista: le ha ai fini dell'esame durante la sessione di bilancio, che è precluso, ma le ha anche per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1-bis, con riferimento alla votazione finale ed a quella sulla questione pregiudiziale.

Ora, signor Presidente, cosa mi sta a cuore? Sapendo come si stabiliscono i precedenti e le prassi in questa legislatura, mi importa che quella riflessione del Presidente Casini, rimessa alla Giunta per il regolamento e mai più ripresa, non venga abbandonata con questo voto; mi importa, cioè, che questo voto non risulti pregiudizievole per quella riflessione che lo stesso Presidente Casini ha posto. A mio giudizio, quella riflessione era molto importante perché almeno questo presidio va salvaguardato: le votazioni che hanno conseguenze finanziarie, per questioni ovvie di chiarezza della votazione, comunque non possono svolgersi a scrutinio segreto.

Ripeto, signor Presidente, che la questione non la pongo io: il Presidente Casini stesso l'ha posta alla Giunta per il regolamento, ma quest'ultima non l'ha mai sciolta. Vorrei che quella questione di grande rilievo non venisse aggirata e superata per effetto di un'interpretazione accidentale e strumentale data, in questo momento, per questa votazione e su questo provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vito.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, onorevole Boccia, desidero porgere alla collega Erminia Mazzoni, la quale non si è sentita bene e, per questo motivo, è stata costretta ad allontanarsi dall'aula, gli auguri della Presidenza e di tutta l'Assemblea: ha bisogno di questo sostegno (*Applausi*).

Inoltre, voglio avvertire l'Assemblea, ed ho anche il piacere di farlo, che sono presenti i componenti del circolo capitani

ed ufficiali di Torre del Greco. Anche a questi ospiti porgo il saluto dell'Assemblea (*Applausi*).

Prego, onorevole Boccia (*Commenti*). Colleghi, se do la parola all'onorevole Boccia e voi dite di no, non dite di no a Boccia, ma dite di no a me e, sinceramente, non credo di meritarlo!

Prego, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Grazie, signor Presidente.

In maniera autorevole e, direi, anche competente e precisa in questo caso, il collega Vito ha posto una questione che, oggettivamente, sarebbe bene che la Giunta per il regolamento affrontasse. Non posso che dargli ragione.

Però, Presidente, siccome il suo intervento — questo è il suo senso — ha introdotto una chiara presa di posizione — si interpreta così il suo intervento — a favore della esclusione del voto segreto, per via del fatto che comunque il provvedimento contiene delle norme con riverberi finanziari, e poi, indirettamente, ha introdotto una questione di rapporto tra conseguenze finanziarie e sessione di bilancio, siccome vedo che tra i banchi del Governo è presente anche il ministro Giovanardi, io vorrei fare una brevissima precisazione sia sulla questione diretta sia su quella indiretta.

È evidente che in riferimento a questo provvedimento, quando arriveremo al voto finale, sicuramente l'1-bis dell'articolo 49 potrebbe essere interpretato; dico potrebbe essere interpretato perché spetta al Presidente della Camera ovviamente far tesoro anche delle argomentazioni svolte dal collega Vito sul fatto che, comportando conseguenze finanziarie, potrebbe non doversi applicare il voto segreto. Però, Presidente, io vorrei sottolineare — il collega Vito lo sa meglio di me — che, quando arriviamo al voto finale, spetta alla Presidenza della Camera fare anche una valutazione di ordine generale, non dico solo sulla quantità — che pure in questo caso va fatta — ma sulla qualità dell'intero provvedimento, mettendo insieme sicuramente il rilievo che hanno le norme co-

stituzionali sui diritti della persona e quelle sui diritti di famiglia degli articoli 29, 30 e 31, con la norma del comma 1-*bis* dell'articolo 49 del regolamento, che evidentemente riguarda la copertura finanziaria. Mi pare fin da ora evidente, Presidente, che su questo provvedimento il Presidente della Camera non potrebbe che convenire sulla stragrande prevalenza quantitativa e qualitativa delle norme che riguardano il diritto della persona e della famiglia.

La questione indiretta che intendo porre al ministro Giovanardi e anche a lei, Presidente, riguarda il fatto che questa mattina in maniera, direi tra virgolette, impropria il presidente della Commissione bilancio Giorgetti ha annunciato di interpretare la risoluzione che è stata approvata dalla Camera dei deputati in relazione al DPEF nel senso che il decreto, da poco all'esame della Camera concernente la manovra finanziaria, debba intendersi collegato alla finanziaria. Questa interpretazione fatta dal presidente Giorgetti, tra virgolette, in maniera impropria, pone alla Presidenza della Camera la necessità di fare una precisazione. Infatti, stabilire che questo provvedimento in ossequio della nota della risoluzione approvata dall'Assemblea sia considerato collegato alla finanziaria spetta alla Presidenza della Camera. Quindi, io chiedo che il Presidente della Camera assuma una posizione rispetto a questa questione, magari anche condividendo le affermazioni rese dal presidente della Commissione bilancio, però, mi consenta, Presidente, l'affermazione del collegamento spetta al Presidente della Camera. Non aggiungo altro perché non è questo il momento, ma lei, Presidente, ricorderà le parole del collega Vito. Il collega Vito ha ragione; se noi ci troviamo in presenza di una dichiarazione di apertura della sessione di bilancio, allora si pone (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. Guardate, il collega Boccia sta svolgendo delle argomentazioni interessanti per chi ama il regolamento, che è il rapporto tra tutti quanti alla

Camera. Allora, rispettare gli argomenti del collega è il primo dovere di chi magari vorrebbe fare dell'altro. Chi vuole uscire esca.

ANTONIO BOCCIA. Grazie, Presidente. Concludo chiedendole la cortesia di approfondire questo aspetto; cioè, se il presidente Giorgetti abbia di fatto aperto la sessione di bilancio, allora noi, proprio per i motivi che diceva il collega Vito — cioè questo provvedimento ha dei riverberi e delle conseguenze finanziarie —, ci troviamo ad esaminare questo provvedimento a sessione di bilancio aperta, con le conseguenze che ciò comporta, che lei conosce meglio di me. Per cui, non dico adesso, subito, perché mi rendo conto di aver sollevato una questione di interpretazione complessa, ma se nel corso del pomeriggio si può avere un chiarimento da parte della Presidenza della Camera, allora evidentemente noi possiamo avere la convinzione generale di procedere per il meglio.

PRESIDENTE. Voglio far presente che il collega Boccia si è mantenuto con il suo intervento rigorosamente nei tempi, quindi non è cortese dargli fastidio. Onorevoli, ogni collega dovrebbe rispettare quella che è l'esigenza di ciascuno di esprimersi secondo la libertà della propria coscienza.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, i colleghi Elio Vito e Boccia hanno sollevato delle questioni sulle quali credo valga la pena perlomeno di soffermarsi al fine di prendere atto di alcuni problemi esistenti, per porre alcuni quesiti alla Presidenza e, conseguentemente, procedere secondo le decisioni che la Presidenza vorrà prendere. Ma c'è questo elemento relativo ad una certa confusione che si è sicuramente creata stamani con alcune affermazioni riguardo a come collocare, nella nostra procedura dei lavori, il fatto che è stato annunciato ed assegnato alla

Commissione bilancio il decreto-legge di cui parlava prima il collega Boccia. Se effettivamente si trattasse dell'apertura della sessione di bilancio, è allora ovvio che ci troveremmo di fronte alla pratica impossibilità di procedere all'esame da parte dell'Assemblea di questo disegno di legge in quanto c'è un elemento — gli oneri finanziari che derivano dal dispositivo del provvedimento — che vi osta; questo è un aspetto che, come sappiamo, è preliminare.

Sulle altre questioni e, in particolare, sul fatto se il decreto-legge citato sia un collegato e che cosa ciò significhi anche rispetto alla procedura in termini di tempi, scadenze, presentazione degli emendamenti, il nostro gruppo si riserva di intervenire dopo aver effettuato alcuni approfondimenti; molto probabilmente lo faremo nei prossimi giorni anche perché si è determinata sinceramente una situazione che voglio definire di ambiguità, nella quale è bene che la Camera dei deputati non persista in ordine alla questione relativa all'esame di un decreto-legge che è sicuramente parte rilevante della manovra di bilancio per il prossimo anno.

Il collega Elio Vito poneva una questione riguardo all'articolo 49, comma 1-*bis*, del regolamento, in tema di scrutinio segreto. In Giunta per il regolamento abbiamo già avuto modo di esaminare questo aspetto, e ricordo la discussione che in quella sede è stata fatta con il Presidente Casini e anche le determinazioni che, successivamente alla discussione, il Presidente ha assunto. Nell'articolo 49, comma 1-*bis*, del regolamento, noi troviamo un riferimento specifico in ordine alla non possibilità a procedere a scrutinio segreto in merito ad alcuni provvedimenti — quelli che venivano prima ricordati — concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. Non è un caso che l'1-*bis* sia un comma aggiuntivo al comma 1 trattando una materia molto specifica che riguarda tutti i provvedimenti che hanno implicazione diretta rispetto alla

manovra di bilancio, cioè alla tenuta dei conti pubblici, alla capacità di spesa; si tratta, cioè, di una cosa da collegarsi strettamente a quanto all'inizio del comma 1-*bis* viene definito vale a dire le leggi che concernono la formazione del bilancio e la spesa. Perché, se fosse vera l'interpretazione fornita dal collega Vito e l'assumesimo come riferimento, noi non potremmo più votare a scrutinio segreto alcunché perché basterebbe aggiungere in un provvedimento — anche quello che riforma gli organi costituzionali, che è uno dei punti sui quali ritengo non ci siano dubbi riguardo alla questione del voto segreto — un piccolo codicillo che preveda, ad esempio, di assegnare 3 milioni di euro a favore di un'organizzazione o di qualche ufficio per far sì che quel provvedimento, siccome comporta degli oneri finanziari, non possa essere più soggetto a votazione segreta. Sinceramente mi sembrerebbe un'interpretazione un po' troppo estensiva e impropria.

Credo che questa vicenda, prendendo atto anche delle valutazioni espresse, possa essere rimessa alla valutazione della Giunta per il regolamento, se il Presidente Casini lo riterrà opportuno; da parte nostra, tuttavia, credo non vi siano dubbi per quanto riguarda la rispondenza al regolamento delle decisioni che la Presidenza ha assunto rispetto a questo voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il presidente Elio Vito, seppure in termini non dico problematici, ma con riferimenti...

ALESSANDRO CÈ. Presidente, Presidente, oh!!!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cè, non l'avevo vista. Non è frutto di una parzialità, ma mi fa piacere sentire il collega Cè, che è sempre così pieno di garbo (*Applausi — Si ride*).

Prego, onorevole Cè, ha facoltà di intervenire.

ALESSANDRO CÈ. Grazie, signor Presidente. Desideravo intervenire anch'io su questo argomento della votazione a scru-

tinio segreto, perché condivido pienamente l'esposizione fatta dal presidente Elio Vito, anche se, tuttavia, vorrei rimarcare alcuni aspetti.

Innanzitutto, per quanto concerne le questioni pregiudiziali, vorrei dire che effettivamente la lettura dell'articolo 49 del nostro regolamento non può in alcun modo indirizzare verso la scelta della votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali, perché sulle questioni pregiudiziali siamo chiamati ad esprimerci non su questioni riguardanti le persone o alcuni diritti fondamentali delle persone stesse, ma solo se un provvedimento rispetti o meno la nostra Costituzione; per cui, si tratta di una nostra espressione di ordine generale rispetto alla compatibilità con la nostra Carta costituzionale.

Per quanto concerne la questione della votazione finale, vale a dire se essa debba avvenire con la modalità dello scrutinio segreto, ci viene incontro per un ulteriore chiarimento anche il comma 1-*quinquies* dell'articolo 49 del nostro regolamento, nel quale si dispone con chiarezza che lo scrutinio segreto può essere richiesto solamente sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1 del predetto articolo. L'uso dell'espressione « i casi previsti », a mio avviso, non è assolutamente estendibile ad un provvedimento, perché, altrimenti, si sarebbe esplicitato in tale articolo « ai casi o agli argomenti o ai provvedimenti », oppure si sarebbe inserito un comma aggiuntivo. Credo che indicare il caso non possa essere in alcun modo interpretato come votazione finale sul provvedimento.

L'altra questione, a mio avviso abbastanza chiara da un punto di vista regolamentare, ma che fino ad oggi è stata disattesa, è quella relativa alla copertura finanziaria. Nel comma 1-*bis* dell'articolo 49 del regolamento, infatti, si precisa esplicitamente che non può mai essere sottoposta a scrutinio segreto una deliberazione che comporti conseguenze finanziarie. Vorrei ribadire che la deliberazione per eccellenza che comporta conseguenze finanziarie è la votazione finale del provvedimento, perché fino alla votazione fi-

nale il provvedimento è *in itinere*, è come sospeso, mentre dopo la votazione finale si verifica la conseguenza finanziaria.

Per questi motivi, che sono chiari — e mi sembra che non possa che essere questa l'interpretazione —, chiedo a lei di farsi interprete presso il Presidente Casini per attuare in maniera letterale il nostro regolamento: grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cè.

Vi sono due problemi; il primo è stato posto ora anche dall'onorevole Cè, mentre il secondo è comune ad altri colleghi ed anche all'intervento del presidente Elio Vito. Il primo problema — mi dispiace, onorevole Cè — è stato già affrontato nella precedente valutazione data dalla Presidenza. Prendo atto delle sue osservazioni, abbastanza significative sia dal punto di vista logico, sia da quello argomentativo; tuttavia, da questo punto di vista, il problema è stato già affrontato dalla Presidenza: ciò vuol dire che la posizione potrà essere rivista non dico da me, ma dal Presidente Casini in sede di Giunta per il regolamento. Le sue osservazioni sono comunque state messe agli atti e non sono prive di significato.

Vorrei, inoltre, rispondere al presidente Elio Vito ed anche agli onorevoli Boccia ed Innocenti in ordine alla questione della non sottoponibilità allo scrutinio segreto del progetto di legge nel suo complesso e, dunque, della votazione sulla questione pregiudiziale, alla luce della disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del regolamento, in base alla quale non è consentito lo scrutinio segreto « nelle votazioni concernenti (...) tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie ». Ciò con riferimento al fatto che il provvedimento in esame reca conseguenze finanziarie.

Ricordo che la Presidenza della Camera aveva già affrontato tale questione nelle sedute della Giunta per il regolamento del 7 febbraio e del 7 marzo 2002, nelle quali il Presidente aveva delineato i criteri generali ai quali la Presidenza si sarebbe attenuta in materia di applica-

zione dell'articolo 49 del regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità dello scrutinio segreto.

Sul punto, nella seduta del 7 marzo 2002, il Presidente si era dichiarato disponibile ad un ulteriore approfondimento alla luce dei precedenti in materia.

In effetti, per questa parte, l'articolo 49 presenta evidenti aspetti problematici (quindi, gli interventi hanno un significato non privo di valore): da un lato, infatti, il comma 1-*bis* fa riferimento ad alcune leggi espressamente indicate, per le quali il voto segreto è escluso in tutte le fasi dell'iter; dall'altro, per gli altri casi, esso fa riferimento alle «deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie», senza ulteriori specificazioni.

D'altro canto, il comma 1-*quater*, nel disciplinare la votazione finale dei provvedimenti, prevede che il voto segreto possa aver luogo nelle fattispecie previste dal comma 1 senza richiamare il successivo comma 1-*bis*.

La Presidenza ha, pertanto, considerato attentamente i precedenti, dai quali si rileva che, al di là dei casi delle leggi finanziarie o di bilancio o delle leggi collegate, espressamente menzionati nell'articolo 49, comma 1-*bis*, il voto segreto non è stato ammesso — in applicazione di tale norma regolamentare — quando la richiesta verteva su singoli articoli od emendamenti aventi conseguenze finanziarie.

Non vi sono, invece, precedenti che ciò sia avvenuto sulle votazioni finali delle leggi.

Si registrano, invece, casi in cui è stato ammesso lo scrutinio segreto sul voto finale di leggi recanti oneri finanziari ovvero su pregiudiziali riferite alle medesime leggi (ad esempio, mi riferisco alla legge Mammi del 1990 e così via).

Pertanto, i precedenti portano ad ammettere la richiesta di voto segreto con riferimento alla votazione finale dei provvedimenti vertenti nel loro complesso in una delle materie previste dall'articolo 49, anche se questi ultimi contengano singole norme recanti conseguenze finanziarie.

All'onorevole Vito vorrei dire che il criterio di prevalenza è sempre molto elastico, nel senso che la valutazione della prevalenza o della non prevalenza si articola in relazione alla natura del provvedimento. Non vi è dubbio che, in questo caso, la prevalenza non verte su questioni finanziarie, bensì su questioni di principio per le quali già la Presidenza si è espressa in senso positivo in relazione alla possibilità di votazione segreta sul provvedimento.

Ciò premesso, passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni — Vivi prolungati applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo che si levano in piedi).*

<i>(Presenti e Votanti</i>	473
<i>Maggioranza</i>	237
<i>Voti favorevoli</i>	252
<i>Voti contrari</i>	221).

Prendo atto che l'onorevole Olivieri non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Onorevoli colleghi, vi prego di contenere gli entusiasmi... il provvedimento è sospeso. Scusatemi, ho sbagliato espressione: il provvedimento è respinto.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione delle questioni pregiudiziali sul disegno di legge atto Camera n. 2517,

l'ordine del giorno prevede: il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Guido Dussin ed altri e Volontè ed altri, sul finanziamento di interventi per opere pubbliche; il seguito della discussione della proposta di legge Cirielli ed altri, recante modifiche al codice penale; il seguito della discussione della proposta di legge Bonito ed altri, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato ed infine il seguito della discussione delle mozioni sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Sull'ordine dei lavori.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Vorrei solo fare osservare, Presidente, a lei e ai colleghi, che poco fa abbiamo votato un'inversione dei punti all'ordine del giorno, dando una priorità al disegno di legge atto Camera n. 2517 (punto 4 dell'ordine del giorno). Poiché l'Assemblea si è già pronunciata, proseguiamo — come è stato fatto anche altre volte — secondo l'ordine del giorno, quindi con l'esame dei provvedimenti che seguono nell'ordine del giorno, cioè con il seguito della discussione della proposta di legge recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e poi con il seguito della discussione delle mozioni sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali. Altrimenti non capisco per quale motivo...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Innocenti, non perdiamoci in un bicchier d'acqua e soprattutto non perdiamo tempo inutilmente, perché in queste condizioni...

RENZO INNOCENTI. Non mi perdo in un bicchiere d'acqua, Presidente.

PRESIDENTE. Mi segua, onorevole Innocenti, perché dato che la finalità è

unica, si può discutere sulle questioni pregiudiziali, ma non è che si discute sul nulla, perché non serve a nessuno discutere sul nulla. Evidentemente la pregiudiziale sul tema dei minori aveva, per chi l'ha proposta, una precedenza. È stata approvata, pertanto il provvedimento è stato cassato.

Adesso, abbiamo certamente da esaminare i provvedimenti di cui al punto 5 (norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato) e al punto 6 (mozioni sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali) dell'ordine del giorno. Abbiamo il provvedimento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, recante modifiche al codice penale, che sappiamo tutti che non è contingentabile in questa fase, con la conseguenza che sicuramente questo provvedimento passerà a dicembre con il contingentamento ed abbiamo poi il provvedimento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche.

Io penso che, se noi siamo rapidi, saremo in condizione di affrontare — il provvedimento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, recante modifiche al codice penale, direi che è inutile — il provvedimento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche, il provvedimento di cui al punto 5 dell'ordine del giorno, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, e il provvedimento di cui al punto 6 dell'ordine del giorno, cioè le mozioni sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali, in modo tale da chiudere rapidamente, non so se direttamente questa sera o, al più tardi, nella mattinata di domani (probabilmente nella mattinata di domani).

Allora non credo ci siano disquisizioni ideologiche se noi adesso passiamo all'esame del provvedimento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche, per passare poi all'esame della proposta di legge in materia di incompatibilità dell'esercizio delle professioni di

avvocato e poi alla discussione delle mozioni, rispettivamente al punto 5 e al punto 6 dell'ordine del giorno.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, sentivo la sua mancanza. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, la ringrazio, però lei ha introdotto un altro argomento di discussione. Posso capire che il Presidente della Camera abbia l'esigenza, alle ore 18,30, di fare in modo che i lavori parlamentari continuino e che il maggior numero di provvedimenti siano esaminati e pertanto, pur condividendo le obiezioni del collega Innocenti, mi rimetto alle sue decisioni. Però, Presidente, lei introduce un argomento nuovo, perché lei dice: passiamo all'esame del provvedimento al punto 2 dell'ordine del giorno, poi di quello al punto 5 e poi al punto 6 dell'ordine del giorno, perché tanto il provvedimento al punto 3 dell'ordine del giorno, relativo alle modifiche al codice penale, passerà al prossimo calendario. Mi scusi, Presidente, ma non capisco questo inciso rapido e fuggitivo: perché tanto il provvedimento al punto 3 dell'ordine del giorno passerà al prossimo calendario. Mi consenta, Presidente, ma dato che vi sono pochissimi emendamenti e non c'è nessun iscritto parlare, si può votare quel provvedimento in un quarto d'ora e non vedo perché lei voglia per forza...

PRESIDENTE. Si vi è la possibilità di affrontarlo, lo affrontiamo. Se non c'è la possibilità di affrontarlo, non lo affrontiamo.

Allora facciamo quello che l'onorevole Innocenti ha proposto, cioè procediamo all'esame del provvedimento al punto 5 dell'ordine del giorno, poi a quello del punto 6; in seguito procediamo all'esame del provvedimento al punto 2 e poi a quello del punto 3 dell'ordine del giorno.

Passiamo dunque all'esame della proposta di legge Bonito ed altri n. 543-B, recante norme in materia di incompatibi-

lità dell'esercizio della professione di avvocato, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, una volta operata l'inversione che ha avuto l'esito che conosciamo, si riprende secondo la sequenza dell'ordine del giorno originario che, prima del punto 5 (atto Camera n. 543-B), prevedeva il punto 2, relativo al finanziamento di interventi per opere pubbliche.

Presidente, per organizzare meglio i nostri lavori anche con riferimento alla giornata di domani, potrebbe essere sufficiente convocare una Conferenza dei capigruppo. Comunque, appare pacifico che il punto 2 debba essere esaminato prima del punto 5.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, ritengo di poter aderire alla sua richiesta di convocazione immediata della Conferenza dei capigruppo.

Sospendo, dunque, per 10 minuti la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei capigruppo.

La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 18,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo all'esame del provvedimento iscritto al punto un n. 5 dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge: Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (543-B) (ore 18,46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

Ricordo che nella seduta del 3 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Esame degli articoli - A.C. 543-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato e accettate dalla Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 543-B sezione 1*).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 543-B sezione 2*).

Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 1 e 3, in quanto non modificati dal Senato.

Avverto che non sono pubblicati nel fascicolo, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non riferiti a parti modificate dal Senato.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, è vero che il Presidente della Camera nella Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso di passare al provvedimento in esame, tuttavia a me pare che ciò sia improprio. Infatti, dopo la decisione dell'Assemblea di invertire l'ordine del giorno e di passare all'esame dell'argomento iscritto al punto n. 4, è del tutto evidente che si sarebbe dovuto riprendere dall'esame degli argomenti iscritti ai punti 2 e 3. Rispettiamo comunque la decisione assunta.

Tuttavia, signor Presidente, mezz'ora fa è successo qualcosa di politicamente rilevante in quest'aula: mezz'ora fa il Governo e la maggioranza sono stati battuti su una pregiudiziale di costituzionalità. Si tratta di un fatto eccezionale. Siamo abituati ad assistere alle *défaillance* della maggioranza ogni volta che c'è il voto segreto, e immagino che ciò segnali un disagio sempre più crescente all'interno della maggioranza stessa. Ma è la prima volta che la maggioranza è battuta su una pregiudiziale di costituzionalità su un provvedimento sul quale vi era stato un investimento politico straordinario da parte del ministro della giustizia.

Chiedo pertanto se dobbiamo continuare i nostri lavori in questa indifferenza, senza che il Governo ci dica che conclusioni intenda trarre da questo voto.

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, scusi se la interrompo: questo è un pregevole argomento politico, ma dal punto di vista dell'ordine dei lavori, dal momento che c'è stata una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo...

RENZO INNOCENTI. Il Governo non c'è!

LUIGI GIACCO. Vergognatevi!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, c'è un gruppo della maggioranza totalmente assente! Non sappiamo se c'è ancora la maggioranza, se il Governo può contare ancora sulla maggioranza! Non c'è un membro del Governo! Come possiamo cominciare a discutere? Il Governo non c'è! Le chiedo di prendere atto che il Governo non c'è più! Se ne traggano le conseguenze, signor Presidente! Il Governo non c'è più (*Prolungati applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, lo vedo anch'io che il Governo in questo momento non c'è. Non è che l'assenza

determini una carenza di carattere costituzionale, è una carenza fisica, non di carattere giuridico, mi pare sia chiaro. Sospendo brevemente la seduta in attesa del rappresentante del Governo, sono fiducioso che arrivi... Vedo il ministro Giovanardi entrare in aula, ed allora revocherei la decisione di sospendere.

Collega Castagnetti, ho già fatto una piccola osservazione che verteva non tanto sulla validità delle sue argomentazioni politiche quanto sulla loro congruenza rispetto all'ordine dei lavori, che ha una sua dinamica del tutto avulsa dalle questioni politiche che, naturalmente, ognuno è libero di prospettare. Non c'è nulla di male a farlo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, onorevole Violante, sempre con la nota sintesi, naturalmente.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, questa è una sede politica. Ed è vero che c'è un ordine del giorno ma...

PRESIDENTE. Sono qui dal 1968.

LUCIANO VIOLANTE. Io da un po' dopo, ma senza interruzioni. Presidente, dicevo che questa è una sede politica e, come ha appena sostenuto il presidente Castagnetti, in quest'aula è avvenuto un fatto politico: la maggioranza è stata sconfitta su un punto determinante e la Lega non c'è più. Vorrei sapere, Presidente, quale sia la situazione politica nella quale ci troviamo in questo momento. La sconfitta del ministro Castelli è evidente. La sconfitta della Lega è evidente. A questo punto, mi pare ci sia una questione politica: il povero collega Giovanardi è organo monocratico, perché oggi ha risposto a sette interrogazioni a risposta immediata, ha partecipato alla Conferenza dei presidenti di gruppo, ora segue materie come lavori pubblici, giustizia e non so cosa altro. Credo ci sia un problema di stanchezza del collega Giovanardi — ho questa

impressione — ma anche di debilitazione del Governo, che è costretto ad affidarsi soltanto alla figura di questo collega, che noi stimiamo, per reggere tutta quanta la complessa materia del rapporto con l'Assemblea.

Quindi, signor Presidente, non so se sia il caso che, innanzitutto, venga in aula il ministro competente in materia e che, comunque, ci sia un momento di riflessione anche politica sull'effetto che il voto di oggi ha avuto sulla tenuta del Governo. Infatti, mentre qui maggioranza ed opposizione bocciavano il Governo, il Presidente del Consiglio diceva che va avanti tranquillamente a fare le riforme. Quindi, vorremmo capire bene la situazione in cui si trova il centrodestra in questo momento (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Onorevole Violante, si è tenuta la Conferenza dei presidenti di gruppo. C'ero anch'io, quindi non posso nemmeno avere un alibi, che lei potrebbe gradire, se ci fosse. Nella Conferenza dei presidenti di gruppo, il Presidente ha posto alcuni problemi. Lei stesso, onorevole Violante, ha interloquuto. Hanno interloquuto altri colleghi, tra i quali il collega Elio Vito. È stato ritenuto — il Presidente lo ha asseverato — che si dovesse procedere all'esame del provvedimento al punto 5 dell'ordine del giorno.

I problemi politici restano presenti, e lei li ha evocati. Lo ha già fatto il collega Castagnetti. Tuttavia, non credo che questo possa incidere sulla prosecuzione dei lavori, come deciso dal Presidente alla vostra presenza e senza la vostra opposizione.

Quindi, devo andare avanti, dopo di che i problemi della maggioranza e della Lega, di questo o di quell'altro rimangono assolutamente da risolvere, in quest'aula e fuori da quest'aula. Ma non tocca a me che, in questo momento, presiedo. Quando sarà seduto al mio posto di semplice deputato, esprimerò anche la mia opinione su questo argomento.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 543-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 543-B sezione 3).

LORENZO ACQUARONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, non sollevo una questione politica, pur concordando pienamente con quanto hanno detto più autorevolmente di me i colleghi Violante e Castagnetti. Sollevo una questione di carattere giuridico. E la ritiro, perché in questo momento le mie ragioni sono venute a cessare. Sollevavo il problema dell'assenza di un rappresentante del Ministero della giustizia. È arrivato l'onorevole Vietti. Le chiedo scusa per averla interrotta.

PRESIDENTE. Onorevole Acquarone, lei fa sempre osservazioni pertinenti, ma qualche volta il contropiede è tragico (*Applausi - Si ride*). È arrivato il collega Vietti, che è un grande centrocampista ed è entrato in aula al momento opportuno.

Voglio anche dire che lei sa benissimo - perché è uno dei più illustri cultori del diritto pubblico - che il Governo è sempre rappresentato da qualunque rappresentante del Governo sia presente in aula. Se uno potesse fare la scelta dei ministri, credo che ognuno avrebbe le sue preferenze. Ma io non dico la mia (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 2. Tuttavia, trattandosi di un testo composto, sostanzialmente, di un solo articolo e solo di due modifiche che ci provengono dal Senato, le quali sono all'oggetto della nostra attenzione, il mio intervento sarà, anche per economia di lavori, su entrambi i punti.

Siamo qui in presenza della normativa volta a introdurre delle incompatibilità nell'esercizio della professione di avvocato. Si tratta di una materia che può essere esaminata con serenità, così come è già avvenuto, io direi, nell'occasione precedente, a dimostrazione del fatto che quando si affrontano temi che riguardano l'efficienza della giustizia è possibile un dialogo costruttivo nel Parlamento e anche un voto conseguente. La materia della incompatibilità è qui trattata in relazione alla modifica che fu fatta con la legge finanziaria per il 1997, esattamente nella legge n. 662 del 1996, che ha consentito ai dipendenti pubblici di poter esercitare il *part-time* a determinate condizioni. Come noto, questo riguarda più professioni, non solo quella degli avvocati, ma anche quella dei commercialisti, degli architetti, dei ragionieri e via dicendo. Tuttavia, solo per gli avvocati si è sollevato questo problema che va risolto ma, in ogni caso, non senza qualche considerazione. La legge istitutiva del *part-time* ...

Signor Presidente, se fosse possibile, io sarò breve, ma le chiedo...

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione. Purtroppo succede che l'attenzione sia inversamente proporzionale all'importanza dell'argomento.

Prego, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI. La legge istitutiva del *part-time* era mossa da alcuni motivi e da alcune ragioni che, in sintesi, si possono così riassumere. Da una parte, l'esigenza di ridurre i costi complessivi della pubblica amministrazione; dall'altra, quella di consentire ai pubblici dipendenti laureati in grado di esercitare attività professionali di acquisire un *know how* all'esterno della pubblica amministrazione, peraltro utile anche dal punto di vista delle risorse spendibili all'interno della stessa pubblica amministrazione. Non possiamo dimenticare che oggi i rapporti di pubblico impiego sono di diritto privato e si fa largo impiego e uso della ricerca nel mercato delle professionalità. Dunque, niente di male se, a determinate condizioni, si favorisce il *part-time* anche a

questo scopo, ossia consentire un'esistenza, se vogliamo, meno legata in via esclusiva al rapporto dipendente, e la possibilità di acquisire un *know-how* anche all'esterno, riportando poi queste capacità professionali e arricchendo nel complesso la pubblica amministrazione.

Queste erano e sono le ragioni che hanno ispirato quella riforma e che adesso in qualche misura correggiamo solo in relazione agli avvocati. I motivi sono da ricercare nel fatto che si possono creare collusioni, sebbene la legge fosse abbastanza chiara nell'escluderlo. In altre parole, può avvenire che chi è pubblico dipendente, indirettamente, possa esercitare un'attività professionale in qualche modo giovandosi del vantaggio competitivo che gli deriva dall'aver nozioni interne alla pubblica amministrazione. Per il vero, c'erano delle condizioni e dei paletti volti a frenare questi abusi i quali, in realtà, sono sempre possibili anche nel caso di lavoro dipendente *full-time*. Dagli avvocati e dall'ordine degli avvocati, che a noi è caro, sono venute però forti pressioni in una logica che è volta, sì, a far maggior chiarezza, ma che tuttavia è un po' esclusiva e riflette nei commenti di molti anche un'impostazione un po' corporativa.

Ci accingiamo ad approvare un'incompatibilità che vale per gli avvocati, mentre non vale per tutti gli altri pubblici dipendenti che esercitano altre professioni. A tale scopo, il Senato ha introdotto un correttivo, portando a 36 mesi, per coloro che oggi esercitano il *part-time* (mi riferisco, quindi, anche ad altre professioni), il termine per scegliere se svolgere in via esclusiva l'una o l'altra attività professionale e modificato, portandolo a cinque anni, il termine per il diritto alla riammissione in servizio.

Il nostro orientamento nei confronti del provvedimento in esame è favorevole, anche se prendiamo atto del corso delle attività parlamentari che ci hanno proposto un metodo che, in materia di professioni — lo continuiamo a dire — non è il migliore. In aula è presente anche il sottosegretario Vietti; anche lui (lo dico per la prima volta, perlomeno in quest'aula, an-

che con un senso di solidarietà) è estromesso di fatto dall'esercizio di una funzione, di una delega in materia di riforma delle professioni, cui è sensibile anche lei, signor Presidente, anche se, peraltro, ha svolto un lavoro utile. Tuttavia, la sua maggioranza non gli ha consentito di portare quel testo, la bozza Vietti, all'esame del Parlamento, come elemento di confronto per una riforma delle professioni che non può essere realizzata con interventi *piecemeal*, caso per caso (affrontando oggi la questione delle incompatibilità degli avvocati e domani quella degli psicologi), perché abbiamo la necessità di una modernizzazione vera del settore.

Pertanto, con queste riserve e con queste preoccupazioni, preannuncio (nel merito, vorrei dire modesto, delle correzioni apportate dal Senato), il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il Governo? La stavo trascurando, signor sottosegretario, non volevo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Grazie, signor Presidente, ho già incassato il suo apprezzamento di centrocampista e, quindi, non chiedo di più.

Nel merito, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, perché credo che, indipendentemente dal merito (alcuni emendamenti sono anche ragionevoli), debba prevalere l'esigenza di licenziare definitivamente il provvedimento in esame, che giace ormai da troppo tempo in Parlamento. Pertanto, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati.